

**COMUNE DI BORGO D'ANAUNIA
FRAZIONE DI MALOSCO
Provincia Autonoma di Trento**



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE PUNTUALE PER PAG 2

(L.P. 04 agosto 2015 n.15, art. 39)

ADOZIONE DEFINITIVA

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA'

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 1 AL PRG DI MALOSCO

In prima analisi appare evidente, che rispetto alla modifica n. 1 introdotta e in considerazione della sua portata, la variante al PRG in questione possa considerarsi soggetta alla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti.

~~La variante C1 costituisce invece mero errore materiale in quanto la strada indicata sulle pp. ff. 922/7, 922/25 e 922/26, non esiste e quindi l'area interessata viene riportata parte in area agricola e parte in area agricola di pregio in armonia con le zone limitrofe.~~

Risulta necessario operare una verifica puntuale sulle modifiche apportate al PRG, al fine di verificare preliminarmente:

- l'esistenza delle aree della "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS) ed eventualmente verificare gli effetti diretti e indiretti sulle medesime;
- l'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
- il grado di "coerenza interna", rispetto al quadro delineato dal PRG vigente;
- il grado di "coerenza esterna", rispetto alla pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE e CSP). Tale verifica risulta particolarmente interessante anche se per certi aspetti il PRG vigente è già adeguato al nuovo Piano Urbanistico Provinciale.

Infine, si ritiene prioritario tenere conto dei reali obiettivi ambientali contenuti nel progetto di variante ovvero le motivazioni che hanno portato a modificare le previsioni urbanistiche vigenti.

Le tabelle di seguito riportate esplicitano le tematiche oggetto di verifica.

VARIANTE 1			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	Aree artigianali		
Motivazione	Vedi descrizione al paragrafo "Varianti cartografiche"		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000"			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"			NESSUNO
NON SOGGETTA In quanto trattasi di realizzazione priva di volumetrie			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente dell'ex comune di Malosco disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	NESSUNO
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	L'ex Comune di Malosco non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 61 della L. p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	L'ex comune di Malosco rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. La variante in oggetto non modifica la volumetria quindi non incide sul dimensionamento residenziale del PRG vigente.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto modifica un'area agricola locale in area produttiva che costituisce una destinazione insediativa di tipo produttivo destinata esclusivamente al deposito ed alla scortecciatura di tronchi. non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di modifiche in zone specificatamente destinate agli insediamenti.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE - CSP)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	Le porzioni di territorio oggetto di variante ricadono in zone in precedenza destinate ad aree agricole non di pregio e non insistono sul sistema delle Invarianti del PUP	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	
	Sistema insediativo	Non rilevante	
	Tutele Paesistiche	Non rilevante	
PGUAP	Ambiti fluviali	Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO
CSP		Vedi elaborato di verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità	

VARIANTE C1 - STRALCIATA			EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
Oggetto	AREE AGRICOLE		
Motivazione	ERRORE MATERIALE		
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA			NESSUNO
in relazione agli impatti sulle finalità di conservazione dei SIC e delle ZPS ai sensi dell'art.39 L.P. 23 maggio 2007 n.11. Disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02 aprile 1979			
NON SOGGETTA			
In quanto trattasi di intervento che non interessa aree di "Rete Natura 2000"			
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Rif. TAB. A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"			NESSUNO
NON SOGGETTA			
In quanto trattasi di realizzazione priva di volumetrie			
VERIFICA DI COERENZA INTERNA			
Rispetto al quadro delineato dal PRG vigente			
PRG	Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il PRG vigente dell'ex comune di Malosco disciplina gli interventi di tutela degli insediamenti storici attraverso la schedatura degli edifici e la determinazione di specifiche categorie d'intervento. La variante in oggetto interessa ambiti territoriali esterni al perimetro degli insediamenti storici e non interferisce con le misure di tutela previste dal PRG vigente.	
	Recupero del patrimonio edilizio montano (art. 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991)	L'ex Comune di Malosco non ha provveduto alla redazione del Piano per il recupero del Patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 61 della L. p. 4 marzo 2008, n. 1 (ex art. 24 bis della L.P. 22/1991).	NESSUNO
	Dimensionamento residenziale	L'ex comune di Malosco rientra nell'elenco stabilito con Delibera G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 avente per oggetto l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza rilevante di alloggi destinati al il tempo libero e vacanze. La variante in oggetto non modifica la volumetria, quindi, non incide sul dimensionamento residenziale del PRG vigente.	NESSUNO
	Sistema infrastrutturale	La variante in oggetto non modifica nella sostanza il sistema infrastrutturale previsto dal PRG vigente in quanto trattasi di variazione da strada ad aree agricole ed aree agricole di pregio.	NESSUNO
	Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	Non rilevante	
	Sistema insediativo (produttivo e commerciale)	Non rilevante	
VERIFICA DI COERENZA ESTERNA			
(rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE - CSP)			
PUP	Inquadramento strutturale e Invarianti	Le porzioni di territorio oggetto di variante riportano il territorio parte ad area agricola e parte ad area agricola di pregio in ottemperanza al PUP.	NESSUNO
	Reti ecologiche	Non rilevante	
	Sistema insediativo	Non rilevante	
	Tutele Paesistiche	Non rilevante	
PGUAP	Ambiti fluviali	Non interferiscono con gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP	NESSUNO
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE		L'ambito oggetto di variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse idriche	NESSUNO
CSP		Vedi elaborato di verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità	

AUTOVALUTAZIONE DEL PIANO

Il procedimento di formazione dello strumento di pianificazione territoriale contiene le valutazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 20 della L.P. 15/2015), al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socioeconomiche, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.

Tutti gli elementi di piano, redatti ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, attestano che la Variante Puntuale 2023 per PAG2 è da considerarsi compatibile con la tutela dell'ambiente ove tutte le scelte operate risultano, fra le diverse ipotesi o soluzioni alternative, le migliori applicabili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, che miri alla fruizione delle risorse territoriali, alla loro riqualificazione ed ottimizzazione, confermando un elevato grado di tutela su tutte le aree non già destinate all'insediamento.

Si dà atto che gli elaborati di variante proposti per l'adozione definitiva, corretti ed integrati in risposta al verbale di conferenza pianificazione non prevedono modifiche sostanziali alla struttura del piano ed agli effetti significativi sull'ambiente e pertanto si confermano le considerazioni già effettuate in sede di adozione definitiva.

In sintesi, verificato che la variante, sia per gli aspetti generali sia per le modifiche puntuali non prevede:

- interventi in aree o siti tutelati dal progetto Rete Natura 2000 e non si rendono necessarie relazioni di Valutazione di incidenza;
- interventi su beni ambientali, beni tutelati dall'UNESCO, beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 o beni soggetti a vincoli preventivi per le opere della Prima guerra mondiale;
- riduzione di area agricola di pregio;
- depauperamento o manomissione di aree o beni che costituiscono invarianti del PUP;
- insediamento di nuove attività o costruzioni assoggettabili alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o screening;
- effetti negativamente significativi sull'ambiente;

Secondo l'articolo 18 comma 1 lettera e) è stata eseguita una ricognizione sull'intero territorio comunale verificando l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate. Non esistono quindi altre realtà disponibili per il fabbisogno della ditta Fanti Legnami srl.

Nell'ambito del processo di autovalutazione del piano previsto dalla legge si esprime parere favorevole alla Variante Puntuale 2023 per PAG2.

CONCLUSIONI

In termini di coerenza interna, ovvero rispetto al quadro delineato del PRG vigente, si è potuto verificare che le varianti proposte ne confermano l'impostazione complessiva e non alterano i carichi urbanistici esistenti.

Rispetto alla pianificazione sovraordinata (coerenza esterna), si è verificato che le varianti al PRG non insistono sul sistema delle Invarianti e delle Reti ecologiche del PUP.

Per quanto riguarda la Carta di Sintesi della Pericolosità, la valutazione preventiva del pericolo connesso con la variante puntuale PAG2, ha dimostrato che le modifiche alla destinazione d'uso avvengono esclusivamente in zona con classe P1 - rischio trascurabile o assente.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere, previste all'interno delle aree oggetto di variante, alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che la variante apportata al PRG non rientra nelle categorie previste dalla normativa vigente. Rispetto alla tutela dei SIC (Rete Natura 2000), si è evidenziata la non assoggettabilità del Piano alla Valutazione d'Incidenza in quanto la variante proposta non interessa tali siti.

Rispetto alle modifiche introdotte dalla variante al PRG e in considerazione della sua portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può quindi ritenere che la stessa non debba essere sottoposta a procedura di rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 6 della legge urbanistica.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nella deliberazione di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.